

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1147)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1965

Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge consente, nei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, la valutazione del servizio prestato dagli assistenti in lingua italiana nelle scuole estere e dai lettori di italiano, a livello universitario, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri.

Come è noto, i criteri di valutazione dei titoli dei candidati a cattedre negli istituti

sopraindicati sono determinati dalla tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Si rende pertanto necessario ai fini della valutazione del servizio sopra specificato, integrare il punto della tabella che concerne i titoli didattici, e precisamente il n. 3.

D'altra parte, poichè detto numero è stato già modificato in più parti dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229, è sembrato più conveniente, per chiarezza, proporre una sua riedizione integrale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 e modificata con la leg-

ge 14 ottobre 1960, n. 1229, è sostituito dal testo che segue:

« n. 3. — Titoli didattici (*b*), fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedre della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università;

d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;

e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;

g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

h) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.

(*b*) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio: per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

B) Servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3.

C) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di insegnamento:

a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 1;

per ogni qualifica di « valente », punti 0,50;

per ogni qualifica di « buono », punti 0,25;

b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 0,66;

per ogni qualifica di « distinto », punti 0,32;

per ogni qualifica di « buono », punti 0,16.

Nell'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche relative all'insegnamento negli istituti medi statali.

Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A) ».